

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO “*Lago d’Iseo Sebino Brand*”

(approvato con Delibera della Comunità Montana Sebino Bresciano,
nr. 39 del 3 maggio 2019)

Premessa

- Il presente Regolamento d’uso definisce le condizioni e le modalità per la richiesta, la concessione e l’utilizzo del Marchio Collettivo ***Lago d’Iseo Sebino Brand***;
- Il marchio è definito secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, in particolare secondo le specifiche di cui al Decreto legislativo n. 15 del 20 febbraio 2019, che aggiorna la disciplina del marchio collettivo;
- Definizioni:
 - *CMSB* : Comunità Montana del Sebino Bresciano
 - *Disciplinare*: documento tecnico concernente un prodotto o servizio e contenente disposizioni relative ai requisiti di conformità di tale prodotto o servizio
 - *Licenza d'uso del Marchio*: atto mediante il quale viene concesso il diritto d'uso del Marchio al Soggetto interessato
 - *Licenziatario*: soggetto che ha ottenuto la licenza d’uso del Marchio
 - *Manuale tecnico per il corretto uso del Marchio*: documento, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, contenente le prescrizioni tecniche per l’utilizzo corretto del logo del Marchio nelle sue diverse declinazioni
 - *Marchio*: il Marchio Collettivo costituito dalla dicitura ***Lago d’Iseo Sebino Brand*** e dalla immagine grafica di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Regolamento
 - *Organismo di controllo (ODC)*: CMSB oppure soggetto privato terzo e indipendente adeguato alla norma UNI EN 45011 incaricato dalla CMSB di effettuare i controlli sulla conformità dei Licenziatari ai requisiti del presente Regolamento
 - *Soggetto interessato*: soggetto singolo o associato avente sede nel territorio della CMSB, operante nei settori di cui all’art. 5 del presente Regolamento e interessato alla concessione del Marchio
 - *Soggetto responsabile*: soggetto nominato dalla CMSB fra propri dirigenti, incaricato per l’istruttoria delle richieste di licenza d’uso del Marchio, le concessioni e i dinieghi, nonché l’irrogazione delle sanzioni ai contravventori
 - *Territorio*: l’area corrispondente a quella dei Comuni della Comunità Montana del Sebino Bresciano

Art. 1 – Titolarità e finalità

- 1.1 Il Marchio, ivi compresa la sua rappresentazione grafica, è di proprietà della CMSB che ne esercita le relative funzioni gestionali.
- 1.2 Il Marchio è stato istituito dalla CMSB con le seguenti finalità:

- Valorizzare prodotti e servizi che hanno origine nel territorio, e che sono caratterizzati da una riconosciuta qualità e tipicità, facendone un veicolo di promozione e di comunicazione dell'offerta territoriale nel suo insieme
- Rafforzare la competitività dell'economia locale (plurisettoriale) favorendo una cooperazione tra diversi settori
- Garantire l'origine, la natura e la qualità di prodotti e servizi selezionati e presenti sul territorio, quali elementi distintivi, identitari e strettamente riconducibili all'area di origine
- Informare il pubblico/ i consumatori sul livello qualitativo di prodotti o servizi assegnatari del Marchio, valorizzandone le potenzialità di fruizione.

1.3 Il Marchio deve intendersi come marchio di qualità e di garanzia, pertanto gli obiettivi perseguiti in relazione ai diversi settori coinvolti sono i seguenti:

- **Prodotti agroalimentari:**
 - Promuovere la tipicità delle produzioni identitarie del territorio
 - Informare e far conoscere ai consumatori/turisti le caratteristiche della tradizione enogastronomica locale e dei prodotti agroalimentari proposti
 - Far conoscere, attraverso i suoi prodotti agroalimentari di qualità, il territorio di origine quale garanzia di autenticità dei prodotti stessi
 - Favorire la nascita di sinergie tra produttori e altri settori economici presenti sul territorio, in una logica di filiera corta e di sviluppo di reti di collaborazione in particolare tra mondo rurale e ricettività turistica
 - Promuovere e valorizzare l'utilizzo di prodotti tipici e locali nell'offerta ricettiva, attraverso proposte come menù a tema, degustazioni o altre iniziative che creino un legame tra soggiorno – prodotti agroalimentari tipici - territorio
- **Settore turistico:**
 - Assicurare la qualità dell'offerta di soggiorno, attraverso il rispetto di criteri riconosciuti e condivisi
 - Offrire un'esperienza di soggiorno distintiva, con l'obiettivo di fidelizzarlo e di garantirne un ritorno, oltre che un feedback positivo che alimenti un passaparola ad altri potenziali utenti
 - Offrire delle esperienze di fruizione del territorio in grado di valorizzare tutte le sue componenti in forma integrata, creando rimandi e interazioni tra diversi elementi identitari e peculiari (cultura, enogastronomia, ambiente, stili di vita sani, ...)
- **Eventi:**
 - Favorire la nascita e il potenziamento di iniziative, manifestazioni ed eventi volte a valorizzare e rappresentare il territorio nel suo complesso, a partire da elementi di eccellenza e riconosciuti

1.4 La CMSB si riserva la facoltà di delegare, in tutto o in parte, ad un soggetto terzo le funzioni gestionali associate allo sviluppo e diffusione del Marchio.

Art. 2 – Denominazione e logo

2.1 Il Marchio consiste nella denominazione “Lago d’Iseo Sebino Brand”.

2.2 Il Marchio è figurativo e consiste nel logotipo rappresentato da una corona accompagnata dalla scritta "Lago d'Iseo Sebino Brand". La corona è sormontata tra 3 cerchi color ocra, mentre l'interno della corona è verde nella parte superiore e azzurro

in quella inferiore. L'immagine è attraversata da una fascia bianca che richiama la forma del lago d'Iseo in orizzontale e che divide la parte colorata in verde da quella colorata in azzurro

2.3 Il Marchio dovrà essere apposto nel rispetto delle specifiche indicate nel Manuale d'uso (vd. allegato 1).

Art. 3 – Zona di produzione (o dei servizi)

3.1 La zona di produzione dei prodotti (o di erogazione dei servizi) considerati nel presente Regolamento è esclusivamente il territorio dei Comuni di Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Ome, Pisogne, Sale Marasino, Sulzano e Zone, nell'ambito della Comunità Montana del Sebino Bresciano (provincia di Brescia).

Art. 4 – Concessione per l'uso del Marchio

4.1 La CMVS può concedere in uso il Marchio ai soggetti richiedenti che, al momento della presentazione della domanda secondo le modalità di cui all'art. 6, siano in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del presente Regolamento.

Art. 5 - Soggetti ammissibili all'utilizzo del Marchio

5.1 Possono fare domanda di uso del Marchio i Soggetti interessati, gli Enti Locali e le Associazioni di categoria che ne condividano le finalità e che soddisfino i requisiti stabiliti nel presente Regolamento. Nello specifico, possono fare domanda di adesione al Marchio, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, i seguenti soggetti:

- a) *Soggetti giuridici del settore agroalimentare*: aziende di produzione o di trasformazione e/o commercializzazione agricola di prodotti tipici e locali;
- b) *Soggetti giuridici del settore ricettivo*: strutture ricettive, alberghiere ed extra-alberghiere, previste dalla normativa regionale;
- c) *Soggetti giuridici del settore della ristorazione*: bar, ristoranti, trattorie, osterie, enoteche con cucina;
- d) *Soggetti giuridici fornitori di servizi turistici*: tour operator, agenzie di incoming, fornitori di servizi di noleggio con o senza conducente, guide turistiche, fornitori di servizi turistici;
- e) *Uffici di informazione turistica*: Uffici di informazione turistica, IAT, Proloco e altri soggetti abilitati

5.2 I Soggetti interessati dovranno dimostrare di svolgere, nel territorio della CMSB, un'attività di produzione, lavorazione e/o confezionamento di prodotti oppure di fornitura di servizi che possiedano una caratteristica distintiva atta a differenziarli rispetto ai prodotti o ai servizi correnti, attestata con una delle seguenti modalità:

A. Per i produttori agroalimentari:

- Presenza di soggetti giuridici di produzione agricola o di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che afferiscano a prodotti rientranti nei seguenti ambiti:
 - Denominazione di Origine Protetta (DOP)
 - Indicazione Geografica Protetta (IGP)
 - Denominazione di Origine Controllata (DOC/DOP)

- Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG/DOP)
- Indicazione Geografica Tipica (IGT/IGP)
- Specialità Tradizionale Garantita (STG); Marchio Collettivo Geografico (MCG) ai sensi del D.Lgs.10.02.2005, n. 30
- Certificazione da agricoltura biologica ai sensi del Reg. CE 834 del 28.06.2007 e successive modifiche e integrazioni
- Certificazione DE.CO. (Denominazione Comunale)
- Prodotti tipici come da elenco regionale:
 - Agoni (sardine)
 - Alborelle
 - Cadolet
 - Confetture prodotte con frutti del territorio
 - Coregone
 - Miele
 - Olio extra vergine di oliva
 - Robiola bresciana
 - Rosa Camuna
 - Salame di Monte Isola
 - Soppresata bresciana
 - Tartufo nero

E che dichiarino:

- Disponibilità ad essere inseriti in percorsi di visita esperienziali aperti al pubblico, per attività quali degustazioni o momenti dimostrativi atti a far conoscere all'utente l'origine dei prodotti
- Disponibilità a veicolare attraverso i propri spazi e punti vendita materiale informativo sui prodotti inclusi nel Marchio e sul territorio (punti di interesse culturale, ambientale, attività outdoor, ..)

B. Per gli operatori del settore turistico:

- strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere – secondo la categorizzazione messa a disposizione da Regione Lombardia¹:
 - presenza di addetti in grado di accogliere e seguire utenti che non parlino la lingua italiana
 - disponibilità a veicolare attraverso i propri spazi e punti vendita materiale informativo sui prodotti inclusi nel Marchio e sul territorio (punti di interesse culturale, ambientale, attività outdoor, ..)
 - presenza di uno spazio dedicato alla promozione dei prodotti locali, dei principali eventi legati alla conoscenza e valorizzazione degli stessi (es. degustazioni, visite in azienda, ...)
 - presenza di politiche di eco-sostenibilità (servizi di trasporto a basso impatto ambientale oppure possibilità di noleggio biciclette da parte degli ospiti oppure politiche di riduzione dei consumi energetici)

¹ Si rinvia al riguardo a: Regolamento regionale n.5 del 7.12.2009 e successive Linee guida; Regolamento regionale n. 2 del 14.02.2011; Regolamento regionale n. 7 del 05.08.2016; Regolamento regionale n. 3 del 19.01.2018 e alle successive modifiche e integrazioni.

- ristorazione e somministrazione con cucina:
 - offerta di almeno un menù con prodotti tipici locali, che riporti la provenienza e le principali caratteristiche dei prodotti utilizzati
 - la disponibilità a variare il menù secondo la stagionalità dei prodotti agricoli
 - offerta di proposte alternative al menu in risposta a eventuali bisogni speciali dell'utente (intolleranze e abitudini alimentari)
 - disponibilità a veicolare attraverso i propri spazi e punti vendita materiale informativo sui prodotti inclusi nel Marchio e sul territorio (punti di interesse culturale, ambientale, attività outdoor, ..)
 - presenza di addetti in grado di accogliere e seguire utenti che non parlino la lingua italiana

- trasporti e noleggi privati (es. biciclette, car sharing, piccole imbarcazioni):
 - disponibilità a veicolare attraverso i propri spazi e punti vendita materiale informativo sui prodotti inclusi nel Marchio e sul territorio (punti di interesse culturale, ambientale, attività outdoor, ..)
 - presenza di addetti in grado di accogliere e seguire utenti che non parlino la lingua italiana
 - disponibilità ad integrare la propria offerta con quella delle strutture ricettive e dei principali siti di interesse, per favorire lo sviluppo di una rete di servizi integrata e di sistema
 - Impegno a promuovere agli utenti proposte di visita integrata del territorio (cultura, ambiente, prodotti tipici, attività outdoor)

- guide turistiche, accompagnatori turistici autorizzati²:
 - disponibilità ad accogliere e seguire utenti che non parlino la lingua italiana
 - Impegno a promuovere agli utenti proposte di visita integrata del territorio (cultura, ambiente, prodotti tipici, attività outdoor)
 - disponibilità ad integrare la propria offerta con quella delle strutture ricettive e dei principali siti di interesse, per favorire lo sviluppo di una rete di servizi integrata e di sistema

- agenzie turistiche ed enti di informazione turistica:
 - disponibilità a veicolare attraverso i propri spazi materiale informativo sui prodotti inclusi nel Marchio e sul territorio (punti di interesse culturale, ambientale, attività outdoor, ..)
 - presenza di addetti in grado di accogliere e seguire utenti che non parlino la lingua italiana
 - Impegno a promuovere agli utenti proposte di visita integrata del territorio (cultura, ambiente, prodotti tipici, attività outdoor)

C. Per soggetti pubblici e privati che organizzano eventi sul territorio³:

² In accordo con quanto previsto dalla L.r. 01.10.2015 n.27

³ Criteri per eventi che comportano più di 150 presenze

- Iniziative con finalità culturali, ambientali, sociali, sportive, legate alla valorizzazione dei prodotti tipici e atte a promuovere il territorio locale, da un punto di vista turistico
- Presenza nel corso dell'evento di materiale informativo da distribuire sui prodotti inclusi nel Marchio e sul territorio (punti di interesse culturale, ambientale, attività outdoor, ..)
- Nel caso di catering, presenza di un menù con prodotti tipici locali, che riporti la provenienza e le principali caratteristiche dei prodotti utilizzati

5.3 Relativamente al punto 5.2.A, potranno essere presi in considerazione, alla stregua dei prodotti certificati indicati alla lettera A, i prodotti dagli stessi derivati purché costituiscano i componenti principali e caratteristici della categoria merceologica di appartenenza, e i produttori siano assoggettati a controlli di conformità per quanto dichiarato.

5.4 Relativamente al punto 5.2.A potranno essere inclusi fra i soggetti ammissibili, previa insindacabile valutazione operata caso per caso dalla CMSB, le organizzazioni e le imprese commerciali, aventi sede anche al di fuori del territorio della CMSB, limitatamente alla commercializzazione di prodotti agroalimentari aventi le caratteristiche di cui al predetto punto 5.2 A.

5.5 A giudizio della CMSB, potranno essere considerate valide, alla stregua delle attestazioni richiamate al punto 5.2 A, altre forme di riconoscimento di tipo comunitario, nazionale, regionale, comunale o territoriale, purché le stesse si riferiscano a prodotti che possiedono i seguenti requisiti:

- Conformità del prodotto al disciplinare accertata da un organismo pubblico oppure da un organismo privato, in riferimento alla norma UNI EN 45011 o UNI EN ISO 14001
- Presenza di una caratteristica distintiva connessa alla qualità del prodotto/servizio, atta a differenziare lo stesso rispetto ai prodotti correnti.

5.6 Al di fuori dei casi sopra enunciati, potranno fare domanda di uso del Marchio i seguenti soggetti:

- enti pubblici e società controllate da capitale pubblico
- associazioni di categoria accreditate in Camera di commercio
- associazioni e fondazioni senza scopo di lucro in campo culturale, educativo e sociale

Tali soggetti, previa domanda, possono ottenere di utilizzare il Marchio per specifiche attività di promozione, altamente coerenti rispetto alle finalità di valorizzazione del territorio. In questi casi l'uso del Marchio potrà essere concesso in forma gratuita e limitatamente al periodo di svolgimento delle attività di comunicazione.

Art. 6 – Domanda di concessione in uso

6.1 I soggetti ammissibili che intendono richiedere l'utilizzo del Marchio devono presentare domanda di concessione in uso, debitamente compilata, alla CMSB, attraverso le seguenti modalità:

- a) in modalità telematica e con sottoscrizione digitale all'indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata della CMSB protocollo@pec.cmsebino.bs.it

- b) con la consegna presso gli uffici della CMSB (Sale Marasino, Via Roma 41) dei necessari moduli cartacei

6.2 La domanda di cui al primo comma deve contenere la seguente documentazione:

- le generalità del soggetto richiedente la concessione d'uso del Marchio (denominazione, indirizzo, P. IVA)
- dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e dei relativi allegati – Modello B
- dichiarazione di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza e ambiente – Modello C
- (eventuale) una o più schede di prodotto (o servizio) corredate dalla descrizione e documentazione grafica e/o fotografica ritraente i prodotti (o servizi) per i quali si vuole apporre il Marchio- – Modello D
- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini dell'iscrizione nell'Elenco e delle necessità istituzionali e di promozione del Marchio

Art. 7 – Istruttoria delle domande

7.1 La CMSB, una volta ricevuta la richiesta completa della documentazione di cui all'art.6, provvede a:

- a) verificarne la completezza e la congruità della documentazione
- b) verificare l'esistenza o sussistenza dei requisiti indicati al precedente art. 5
- c) accertare a proprio insindacabile giudizio la congruità delle pratiche che il richiedente intende porre in essere, rispetto alle finalità assegnate al Marchio
- d) formulare un verbale sull'esito dell'istruttoria

7.2 Completata l'istruttoria la CMSB comunica al soggetto richiedente l'esito dell'esame della domanda che può comportare:

- l'accoglimento e il conseguente inserimento del richiedente nell'Elenco dei concessionari e l'assegnazione del relativo Numero di Iscrizione;
- il rigetto della domanda di iscrizione;
- il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori

7.3 Gli esiti dovranno essere riportati in apposito verbale e trasmessi al soggetto richiedente tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata.

7.4 Le decisioni in merito alle richieste di concessione della Licenza d'uso del Marchio sono adottate dalla CMSB entro 60 giorni dall'arrivo della documentazione completa relativa alla domanda del soggetto richiedente.

7.4 In caso di eventuale riscontro negativo della CMSB è ammesso ricorso alla Giunta della CMSB da parte del soggetto richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della decisione medesima, attraverso la ripresentazione della richiesta debitamente integrata.

Art. 8 - Licenza d'uso del Marchio

8.1 L'utilizzo del Marchio viene concesso dalla CMSB ai soggetti richiedenti mediante la Licenza d'uso del Marchio, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda (art. 7) e dietro attestazione del versamento del contributo per l'uso del Marchio.

8.2 La permanenza della concessione d'uso del Marchio per il periodo indicato all'art. 9 è subordinata all'esito positivo dei controlli di cui all'art. 6.

- 8.3 La licenza d'uso del Marchio contiene i dati anagrafici del Licenziatario, il codice identificativo dello stesso, il codice identificativo dell'attività, la data di rilascio e di scadenza della Licenza, nonché le condizioni alle quali l'uso del Marchio viene concesso, compreso l'obbligo di osservanza delle prescrizioni contenute nel Disciplinare d'uso (allegato 1).
- 8.4 Il Licenziatario viene iscritto in uno speciale Elenco dei Licenziatari tenuto presso la CMSB ed aperto alla consultazione pubblica. Tale elenco viene periodicamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni.
- 8.5 Presso la CMSB è istituito un Comitato di Controllo, preposto alla verifica del corretto utilizzo del marchio da parte dei Licenziatari. Il Comitato di Controllo è costituito da referente della CMSB e da soggetti esterni rappresentativi dei settori di riferimento interessati dal Marchio.

Art. 9 – Contributo dei Licenziatari

- 9.1 Ogni Licenziatario è tenuto al versamento alla CMSB di un contributo da stabilire annualmente per l'uso del Marchio. Il contributo è definito con cadenza triennale per i prodotti agroalimentari ed i servizi turistici, e annuale per gli eventi. Il contributo è determinato in relazione ai costi sostenuti dalla CMSB per le attività di gestione e controllo finalizzate al corretto impiego del Marchio.
- 9.2 Il mancato versamento del contributo entro i termini fissati dalla CMSB comporta la sospensione della concessione fino alla data di regolarizzazione.
- 9.3 Sono esonerate dal versamento del contributo annuale le iniziative volte al solo obiettivo di promozione del Marchio oltreché Info Point, pro loco e uffici turistici comunali.

Art. 10 - Durata e rinnovo della licenza d'uso del Marchio

- 10.1 La durata di validità della licenza d'uso del Marchio è di tre anni per i prodotti agroalimentari ed i servizi turistici, di un anno per gli eventi, e si intende tacitamente rinnovata per un uguale periodo, salvo che la CMSB non ne disponga la sospensione o la revoca oppure il Licenziatario non provveda a inoltrare domanda di recesso ai sensi del presente Regolamento.

Art. 11 - Diritti e doveri del Licenziatario

- 11.1 La Licenza d'uso del Marchio, mentre conferisce il diritto di utilizzare il Marchio medesimo alle condizioni e nei limiti da essa stabiliti, impegna i Licenziatari al rispetto:
- a) del presente Regolamento;
 - b) del Manuale d'uso (allegato 1).
 - c) dell'utilizzo del Marchio esclusivamente per i prodotti o servizi per i quali si è in possesso delle attestazioni o certificazioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
 - d) del divieto di compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o ledere l'immagine del Marchio, nonché trarre in inganno i destinatari del messaggio trasmesso con il Marchio. A titolo esemplificativo, rientrano nella casistica delle pratiche non ammesse le seguenti azioni: adozione di politiche di prezzo, canali distributivi e modalità di comunicazione non coerenti con i contenuti di attestazione di qualità e tipicità assegnati al marchio;

- e) dell'obbligo di mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della concessione d'uso del Marchio;
- f) del divieto di utilizzare il Marchio se la Licenza d'uso è stata oggetto di revoca, recesso o sospensione;
- g) dell'obbligo di rendere disponibile alla CMSB tutta la documentazione utile alla verifica del corretto utilizzo del Marchio e di adempiere a tutte le azioni correttive eventualmente prescritte dalla CMSB stessa;
- h) dell'obbligo di cooperare attivamente alla realizzazione delle attività collettive tese alla valorizzazione del Marchio;
- i) del divieto di utilizzare il logo come segno distintivo prevalente rispetto al marchio d'impresa, alla registrazione comunitaria o al marchio collettivo geografico che attesta la caratteristica qualitativa del prodotto o servizio oggetto del Marchio.

11.2 La licenza d'uso del Marchio e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.

Art. 12 – Modalità di espletamento dei controlli

12.1I controlli sull'applicazione del presente Regolamento sono effettuati dalla CMSB e sono svolti sulla base di un piano dei controlli, per i quali la CMSB potrà avvalersi di altri soggetti terzi e indipendenti.

12.2I controlli potranno essere svolti direttamente in loco presso le sedi dei Licenziatari, o contestualmente allo svolgimento di eventi.

12.3 Qualora, nel corso dei controlli, si rilevino non conformità nell'utilizzo del Marchio la CMSB può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

- a. diffida: nel caso di atti di lieve entità, che rilevino buona fede da parte dell'utilizzatore e che non comportino maggiori gravi danni all'immagine del marchio stesso;
- b. censura: nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento dei licenziatari, un rischio di concreta compromissione della corretta immagine del marchio;
- c. revoca: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e/o all'immagine del Marchio, nonché nel caso che perdurino comportamenti scorretti.

Art. 13 - Recesso

13.1Il Licenziatario, prima della scadenza della concessione, può in qualsiasi momento rinunciare alla Licenza d'uso del Marchio. In questo caso deve inviare alla CMSB una esplicita comunicazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

13.2L'operatività del recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione.

Art. 14 - Effetti del recesso e della revoca

14.1Nel caso di recesso o di revoca, al Licenziatario non sarà riconosciuto alcun rimborso delle somme versate nel corso dell'anno cui si riferisce il recesso o la revoca. Inoltre egli resta obbligato ai versamenti di pertinenza del periodo in cui ha goduto della concessione d'uso del Marchio.

14.2A seguito del recesso o della revoca, il Licenziatario interessato viene cancellato dall'Elenco dei Licenziatari e cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo del marchio.

Art. 15 - Controversie

15.1 Tutte le controversie relative all'interpretazione e/o l'applicazione del presente Regolamento saranno deferite al Servizio di mediazione della CCIAA di Brescia e risolte secondo il vigente Regolamento, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

15.2 In caso di mancata conciliazione, le controversie saranno risolte mediante arbitro amministrato, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Brescia, da un Arbitro da nominarsi secondo il vigente Regolamento che le parti dichiarano di conoscere e di accettare.